



Decreto Dirigenziale n. 35 del 12/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. SIG. CARUSO ANGELANTONIO
SINDACO P.T. DEL COMUNE DI ANDRETTA ALLA DATA DEL 08/05/2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale" nella Parte Terza – Sezione II - Titolo III - art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- b) che l'art. 135 1° comma così recita *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"*;
- c) che la L. 689/1981 detta le norme in materia di "Sanzioni Amministrative";
- d) che il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i *"criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i.;"*
- e) che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D. Lgs n. 152/06 sono state attribuite alle U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;

RILEVATO

- a) che, con nota prot.n. 0046793 del 10/9/2013, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino ha contestato al Sig. Caruso Angelantonio, Sindaco p.t. del Comune di Andretta alla data dell'8/5/2013, nella sua qualità di titolare dello scarico, nato ad Andretta, la violazione dell'art. 101, comma 1, per aver effettuato scarichi in corpo idrico recettore e sul suolo senza rispettare i limiti di cui alle Tabelle 3 e 4 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sanzionata dall'art.133, comma 1 medesimo decreto, oltre alla violazione dell'art. 124, comma 1, per aver effettuato uno scarico in fognatura in assenza di autorizzazione sanzionata dall' art.133, comma 2 medesimo decreto. Le analisi eseguite, giusti n. 2 rapporti di prova rispettivamente n.201300156 del 27/6/13 e n.201300157 del 28/6/2013, hanno evidenziato il superamento del limite tabellare dei parametri: AMMONIACA, SOLIDI SOSPESI, BOD5, TENSIOATTIVI TOTALI ED ESCHERICHIA COLI. I citati rapporti di prova sono stati comunicati al suindicato trasgressore in uno al succitato verbale di contestazione.
- b) che il verbale di contestazione di cui sopra è stato notificato in data 16/09/2013, come si evince dalla copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/C trasmessa dall'ARPAC, al trasgressore Sindaco p.t. del Comune di Andretta, alla data dell'8/5/2013, sig. Caruso Angelantonio;
- c) che la contestazione ha ad oggetto l'assenza di autorizzazione, accertata con i verbali di sopralluogo rispettivamente n. 1/IS e n. 2/IS dell'8/5/2013, nonché il superamento dei limiti tabellari accertato con due rapporti di prova n. 201300156 del 27/6/2013 e n. 201300157 del 28/6/2013;
- d) che non è stato chiesto da parte del trasgressore, sig. Caruso Angelantonio Sindaco p.t., la revisione delle analisi;

- e) che nel termine di trenta giorni, di cui all'art.18, comma 1 L. n. 689/81 dalla notifica del verbale di contestazione non risulta agli atti di questa UOD che il trasgressore abbia trasmesso scritti difensivi, documenti, ovvero presentato richiesta di audizione;

RILEVATO, altresì

- a) che ai sensi dell'art.14, commi 2 – 6 L. n. 689/81 l'obbligo di pagare la somma dovuta, per l'assenza di autorizzazione, in violazione dell'art.133 comma 2, D.Lgs. e ss.mm.ii., si estingue per omessa notifica della contestazione nel termine previsto di 90 giorni dall'accertamento della violazione;
- b) di doversi procedere, con l'irrogazione della sanzione amministrativa, solo per l'effettuazione degli scarichi in corpo idrico recettore e sul suolo senza rispettare i limiti di legge;
- c) che agli atti di questa UOD non risultano a carico del trasgressore violazioni amministrative della stessa indole, di cui al punto precedente, commesse nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2 L. n. 689 del 1981;

CONSIDERATO:

- di non doversi procedere per quanto su rilevato, per lo scarico di acque reflue non depurate in assenza di autorizzazione;

VISTO

- a) che ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.....omissis";
- b) che sulla base di quanto stabilito con il citato D.D. 242/2011, per la prima infrazione è applicabile il parametro zero nell'aliquota C), mentre la sanzione da applicare per il superamento di più parametri delle tabelle di cui all'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è calcolata sulla base della gravità e della natura della violazione ,per il parametro più alto, aumentata del 10% del valore delle sanzioni, calcolate col medesimo criterio, applicabili ad ogni ulteriore parametro fuori norma e fino alla concorrenza di Euro 30.000;

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D. Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs n.150 dell'1/9/2011;
- il D. D. n. 242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- il D.P.G.R. n 300 del 13/11/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. e della proposta del Responsabile del Procedimento di adozione del presente provvedimento,

D E C R E T A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. l' archiviazione del verbale ARPAC , prot. n. 0046793 del 10/9/2013, limitatamente alla contestazione al sig. Caruso Angelantonio, sindaco p.t. del Comune di Andretta alla data del 08/05/2013, di aver effettuato uno scarico in fognatura in assenza di autorizzazione.

ORDINA

1. al Sig. Caruso Angelantonio, sindaco p.t. del Comune di Andretta alla data dei verbali di sopralluogo e prelievo di acque di scarico di cui in narrativa, in qualità di titolare dello scarico, di pagare la sanzione amministrativa di Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre imposta di bollo, come per legge, e spese di spedizione e notifica, per ciascun plico pari a Euro 11,85 (euro undici/85), per aver effettuato scarichi in corpo idrico recettore e sul suolo senza rispettare i limiti di cui alle tabelle 3 - 4 All. 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sanzionata dall'art. 133 comma 1 del medesimo Decreto;

INGIUNGE

1. al trasgressore sig.Caruso Angelantonio sindaco p.t. del Comune di Andretta alla data dell'illecito amministrativo, di versare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, sotto pena degli atti esecutivi, la somma anzidetta sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – (Sanzioni Amministrative art. 133 comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. – sanzioni amministrative e danno ambientale) – inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519, ovvero tramite bonifico su IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – **inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data della presente Ordinanza - Ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 comma 1 D. Lgs 152/06 e s.m.i. – Sanzioni amministrative e danno ambientale);**

- a. ai sensi dell'art. 135 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- b. dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza - Ingiunzione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino – Collina Liguorini – 83100 Avellino, mediante trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento anche a mezzo fax al numero 0825/765469;
- c. in mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, verrà dato corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 L. 689/81;
- d. sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981 e s.m.i., entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. succitata, che si riserverà di decidere in merito;
- e. il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti destinatari:
 - **Caruso Angelantonio**, Sindaco pro tempore del Comune di Andretta, alla data dell'illecito amministrativo, nato ad Andretta (AV) , presso il Municipio – via Libertà;
 - **ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;**
- f. avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione che, ai sensi dell' art. 18 della L. 689/81 e s.m.i., costituisce Titolo esecutivo l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 01/09/2011.
- g. Si dispone, altresì, trasmettersi alla Segreteria di Giunta (COD. 40.03.00.00).

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Pagnozzi